

STATUTO

Art.1

Costituzione denominazione sede



- 1.1 È costituita l'Associazione culturale e creativa "Orchestra Dedicata" Regolata a norma del Titolo I cap III Art 36 e seg del Codice civile nonché del presente Statuto avente Sede in via Villa Glori n°5 Parma (PR)
- 1.2 Il mutamento della sede legale può essere deliberato dal consiglio direttivo senza necessità di modificare il presente statuto. L'associazione può istituire sedi operative senza necessità di integrare il presente statuto con delibera del consiglio direttivo. L'associazione è libera di esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

Art.2

Scopo

- 2.1 L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le norme statutarie dell'associazione si ispirano al principio di democrazia interna, sovranità dell'assemblea dei soci, al principio di partecipazione da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità tra uomini e donne, al rispetto dei diritti inviolabili della persona e a quello della trasparenza degli atti.
- 2.2 In caso di scioglimento per qualunque causa o cessazione dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad attività di utilità sociale o ad un'altra associazione che persegua gli stessi fini. È fatto altresì divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differenti nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali e ad esse strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative alle stesse. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art.3

Oggetto

- 3.1 L'associazione ha lo scopo di promuovere tutte quelle iniziative che possano contribuire alla promozione della musica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della produzione musicale e dello sviluppo della cultura musicale.
- 3.2 In particolare, per raggiungere queste finalità l'associazione:
 - _in via prioritaria organizza e sostiene l'attività dell'Orchestra Dedicata attraverso la ricerca di mezzi finanziari necessari per la sua realizzazione e il suo consolidamento;
 - _favorisce e attua, nei suoi programmi, la ricerca culturale e musicale, la valorizzazione del repertorio musicale classico, sinfonico e cameristico in collegamento alle altre espressioni artistiche in luoghi di valore socioculturale ed artistico;
 - _opera prevalentemente nel territorio emiliano-romagnolo in partenariato con associazioni ed istituzioni operanti per fini benefici nel medesimo territorio.
- 3.3 A questi fini è consentito il trattamento dei dati personali dei soci per finalità gestionali e statistiche, di aggiornamento delle anagrafiche e per tutti gli usi consentiti dalla legge. Il titolare del trattamento dati risulta essere l'associazione nella figura del segretario. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura,

Luca Padevino M. Al

dell'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni libere, volontarie, personali degli aderenti, con il solo rimborso spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per particolari necessità e all'unico fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività e sempre in accordo con le finalità istituzionali. In caso di necessità le attività di carattere tecnico di cui sopra possono essere affidate, dietro compenso, a membri del Consiglio Direttivo o ai soci dell'associazione. L'associazione potrà inoltre, in modo complementare organizzare le varie attività di promozione sociale in generale al fine di divulgare la passione per la musica classica. L'associazione potrà altresì richiedere autorizzazioni temporanee a qualunque titolo presso gli enti pubblici in occasione dei particolari eventi musicali e d'inoltre l'associazione, potrà pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali occasionali e marginali, comunque correlate allo scopo sociale ed in accordo con le leggi della promozione sociale, rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; l'associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili.

- 3.4 Al fine di raggiungere l'oggetto sociale, l'associazione potrà avviare iniziative di carattere ricreativo e culturale, musicale, con incontri, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente
- 3.5 L'associazione non ha scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione conseguiti dovranno essere reinvestiti per la Realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 4

Soci


- 4.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 4.2 Vi sono 3 categorie di soci:
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da Regolamento approvato dal Consiglio direttivo;
 - soci onorari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da Regolamento approvato dal Consiglio direttivo; i soci onorari possono proporre progetti, organizzare e/o coadiuvare le attività dell'associazione, nonché sostenere e/o suggerire ed eventualmente anche finanziare la stessa associazione
 - Soci ordinari: : persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da Regolamento approvato dal Consiglio direttivo
 - Soci sostenitori: sono quegli individui che appoggiano dell'esterno l'associazione che quindi non sono annoverati come associati, ma che ne contribuiscono idealmente ed anche praticamente alla diffusione del servizio divulgato dall'associazione.

Art. 5

Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due persone già socie.

L'accettazione della domanda per l'ammissione di nuovi soci è delibera dal consiglio direttivo, le iscrizioni decorrono dal mese successivo all'accettazione previo versamento quota associativa il rifiuto di ammissione dovrà essere motivato le quote sono trasferibili solo per causa di morte



Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali.

Art.6

Diritti e doveri dei soci

All'interno dell'associazione è garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6.1 tutti i soci hanno pari diritto e pari doveri e sono uguali.

6.2 i soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'assemblea;
- Svolgere le attività preventivamente concordate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6.3 i soci hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- Partecipare alle assemblee (se in regolare con il pagamento della quota associativa annuale) e se maggiorenni, di votare direttamente o per delega
- Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Dare le dimissioni senza oneri ed in qualsiasi momento e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota associativa annuale, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- Discutere e approvare i rendiconti economici;

Art.7

Perdita della qualifica socio

7.1 La qualifica di socio si perde per:

- Decesso
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo; almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno
- Esclusione o radiazione deliberata del consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto e/o di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'associazione.

7.2 l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per la quali sia stata deliberata e non deve prevedere l'applicazione di oneri aggiuntivi.


7.3 in caso di controversie relative a diritti e obblighi degli associati è garantita la facoltà di adire il collegio dei probiviri e di presentare controdeduzioni scritte o verbali, in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.

7.4 il collegio dei probiviri, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta la sussistenza dei presupposti per l'inoltro in assemblea della proposta di provvedimento a carico del socio e comunica al consiglio direttivo l'esito di tale valutazione.

Art.8

recesso del socio

8.1 Il socio può recedere dell'associazione senza oneri dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio direttivo entro 3 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota associativa annuale.



Art.9
organi sociali

- 9.1 Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente del Consiglio direttivo
- 9.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titoli gratuito, salvo quanto sopra stabilito nel precedente art.3.

L'ASSEMBLEA

ART.10

composizione

- 10.1 L'assemblea, convocata in modo ordinario e straordinario, è l'organo deliberativo dell'associazione. L'assemblea è sovrana e tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto al voto in ragione di un voto ciascuno (art.2532 c2 c.c.).
Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
- 10.2 Ogni socio ha diritto ad un solo voto, ma può con atto scritto, delegare a rappresentarlo in assemblea un altro socio che non sia il presidente od un membro del consiglio direttivo.
- 10.3 in ogni caso ciascuno socio non può raccogliere più di una delega.

Art.11

competenza dell'assemblea ordinaria

- 11.1 L'assemblea ordinaria delibera; l'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione; le modifiche del presente statuto l'elezione dei membri del consiglio direttivo.

Art.12

competenza dell'assemblea straordinaria

- 12.1 L'assemblea straordinaria delibera sull'estinzione anticipata dell'associazione.

Art 13


convocazione dell'assemblea

- 13.1 L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata previa deliberazione del consiglio direttivo ovvero su iniziativa di almeno 1/3 dei soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o altro luogo che il consiglio direttivo riterrà opportuno. L'avviso di convocazione è inviato e affisso in bacheca sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea e indica il luogo, la data e l'ora in cui si terrà la riunione assembleare nonché l'ordine del giorno.
- 13.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 marzo, quantomeno per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Art.14

costituzione dell'assemblea

- 14.1 L'assemblea in qualunque modo convocata, si considera validamente costituita con l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria si considera validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta.



Art.15
verbalizzazione

- 15.1 L'assemblea all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti, un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari e a firmarli assieme al presidente dell'assemblea.
Il verbale sarà messo a disposizione di tutti i soci dietro richiesta alla segreteria del consiglio direttivo.

Art.16
votazioni

- 16.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria, vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
- 16.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che in genere riguardano i membri del consiglio direttivo i soci sostenitori non hanno diritto di voto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17
nomina e composizione

- 17.1 Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette membri eletti liberamente dall'assemblea. Possono essere eletti nel consiglio direttivo gli associati persone fisiche che abbiano la qualità di socio e siano maggiorenni. In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia, il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivo di tale organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile all'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ordinaria elettiva e dura in carica 5 anni salvo dimissioni o revoca dei membri. In sede di assemblea elettiva i candidati al consiglio dovranno proporsi per le cariche di presidente del consiglio direttivo, vicepresidente, segretario e consigliere dell'associazione; sarà l'assemblea con votazione che deciderà la composizione. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.
- 17.2 Il consiglio direttivo nell'esercizio delle proprie funzioni può, a titolo meramente consultivo, avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal consiglio stesso e composti da associati e non associati.

Art.18
competenze e convocazioni del consiglio direttivo

- 18.1 Al consiglio direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione, la direzione tecnica di tutte le attività sociali, l'organizzazione interna e l'emanazione dei regolamenti interni. Entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei corrispettivi specifici per l'anno successivo. Il consiglio direttivo si riunisce una volta all'anno in sede di approvazione bilancio oppure ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale nonché su iniziativa del presidente e di almeno un consigliere.
- 18.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti (in caso di parità di voti prevale quello del presidente) e di ogni riunione viene redatto regolare verbale trascritto nell'opposito registro.
- 18.3 In caso di particolare necessità di urgenza il consiglio direttivo procede, inoltre alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborso di spesa o altri tipi di compensi a qualunque titolo attribuiti. Con le medesime modalità gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del consiglio medesimo o ai soci stessi.



Art.19
presidente

- 19.1 Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea elettiva a maggioranza di voti, dura in carico per il periodo di cinque anni e può essere rieletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Al presidente spetta la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.
- 19.2 Il presidente coordina e sostiene l'organizzazione e tutte le attività dell'associazione nel rispetto delle regole statuarie. Presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura rilasciando liberatorie e quietanze.
Autorizza i pagamenti per le spese preventivamente deliberate del consiglio direttivo e, qualora questi superino il preventivo di spesa, richiede l'autorizzazione del consiglio stesso. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre associazioni.
- 19.3 Esercita anche funzioni di coordinamento tra i soci e gli organi dell'associazione. In caso di urgenza e/o pericolo il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.
- 19.4 In caso di morte, dimissioni o decadenza del presidente le sue funzioni saranno svolte dal vicepresidente il quale, entro trenta giorni dovrà convocare l'assemblea per la nomina del nuovo presidente

Art. 20
segretario

- 20.1 Il segretario è eletto dall'assemblea elettiva e cura i registri sociali, gli adempimenti burocratici ed amministrativi dell'associazione, coadiuva il presidente e il collegio direttivo nell'esercizio delle loro funzioni, redige il verbale delle riunioni del consiglio direttivo, è responsabile dei documenti custoditi e della contabilità dell'associazione.
- 20.2 Dura in carica fino allo scioglimento del consiglio direttivo di cui fa parte.

ESERCIZIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art.21
rendiconto

- 21.1 L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere obbligatoriamente presentato un bilancio consuntivo e preventivo rappresentato da un rendiconto economico finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto consuntivo deve informare in modo veritiero circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nel confronto degli associati. La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'assemblea dei soci, convocata in seno all'approvazione del bilancio, con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.
- 21.2 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.
- 21.3 Copia del rendiconto approvato deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

L. Furlan

M. Spu

Loon *Spa* *de* *la* *cade* *Dina*

- 21.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art.22

patrimonio sociale

- 22.1 Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:
- Beni mobili ed immobili dell'associazione e sono ad essa intestati
 - Beni di ogni specie acquistati dall'associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi.
 - Fondo di garanzia.
- 22.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
- 22.3 Le entrate dell'associazione sono costituite da:
- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - Contributi privati, contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti: rimborsi derivanti da convenzioni quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - Ogni altro tipo di entrate derivante o connessa con le attività esercitate.
 - Ogni altra entrate emessa ai sensi di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.23

regolamenti

- 23.1 Per meglio definire in dettaglio il funzionamento dell'associazione, nonché sconti per particolari categorie di soci o di utenti è prevista emanazione di regolamenti, da esporre nelle bacheche virtuali e presso la sede. Essi impegnano tutti i soci senza distinzione.
- 23.2 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti.



[Handwritten signatures and text]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]